

Testo coordinato al 2009

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 “Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione”)

Capo I

Oggetto

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento individua i comuni della Regione Toscana nei quali è accertata la presenza di animali predatori, indica le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione e stabilisce termini, modalità e procedure da osservare per l'erogazione dei contributi.

Art. 2 Comuni in cui sono presenti animali predatori

1. I comuni della Regione Toscana dove è stata accertata la presenza stabile di animali predatori protetti della specie lupo, aquila reale e gatto selvatico sono indicati nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato A).

2. L'elenco dei comuni in cui sono presenti animali predatori può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale anche su richiesta della provincia interessata.”

Capo II

Contributi per la realizzazione delle opere di prevenzione

Art. 3 Opere di prevenzione oggetto di contributo

1. Le opere di prevenzione oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) sono :

- a) le stalle o ricoveri per gli animali;
- b) le recinzioni metalliche o elettriche;
- c) i sistemi di allerta e/o di sorveglianza.

c bis) l'acquisto e l'addestramento di cani appartenenti a razze idonee alla custodia

2. Le opere di prevenzione sono oggetto di contributo se hanno i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 4 Stalle o ricoveri per animali

1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o l'ammodernamento di stalle o ricoveri per animali che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) consistere in fabbricati rurali ad uso zootecnico realizzati in muratura, legno o altro solido materiale destinati al riposo, al foraggiamento e al riparo degli animali;
- b) essere situati all'interno dell'azienda richiedente;
- c) avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire protezione dagli animali predatori.

Art. 5 Recinzioni metalliche o elettriche

1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o l'ammodernamento di recinzioni che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) consistere in strutture realizzate in metallo a maglie variabili o con materiale elettrico destinate a proteggere gli animali dalla predazione;
- b) essere realizzate all'interno dell'azienda richiedente;
- c) essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare;
- d) avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non superiore al parametro di 1 ettaro ogni 2 unità bestiame adulto (UBA);
- e) garantire l'accesso ai fondi recintati mediante la realizzazione di almeno un passaggio che comunque assicuri gli effetti e la continuità della recinzione.

2. Le recinzioni non costituiscono fondo chiuso ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) ove non abbiano le caratteristiche ivi previste per configurare un fondo chiuso e devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588 (Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole).

Art. 6 Sistemi di allerta o sorveglianza

1. Sono oggetto di contributo l'acquisto o l'ammodernamento di sistemi fotografici di allerta o videosorveglianza che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) essere idonei al rilevamento della presenza di predatori e/o alla visualizzazione a distanza delle strutture di ricovero e dell'area immediatamente circostante;
 - b) essere realizzati nell'immediata prossimità delle strutture adibite al ricovero degli animali nelle aree dove è massimo il rischio di attacchi da parte di predatori.
2. Sono oggetto di contributo l'acquisto o l'ammodernamento di strumenti di allarme luminoso, sonoro o di altro tipo che abbiano finalità di deterrenza nei confronti degli animali predatori o siano idonei a facilitare un pronto intervento da parte dell'allevatore.

Art. 7 Beneficiari dei contributi

1. Sono beneficiari dei contributi per le opere di prevenzione esclusivamente gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di allevamento di specie bovine, ovicaprine ed equine.
2. Le aziende agricole possono essere beneficiarie dell'aiuto se:
- a) dimostrano adeguata redditività, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2007 n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2002, n. 1201 (Piano di sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1;
 - b) sono gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e competenze professionali attestabili dal possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o dall'iscrizione nel registro delle imprese come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori-coltivatori diretti unitamente all'effettivo esercizio delle attività di allevamento di animali;
 - c) rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Art. 8 Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti di cui all'articolo 7 presentano la domanda di contributo alla provincia o alla comunità montana competente per territorio con l'indicazione specifica della tipologia di intervento che si intende realizzare.
2. Nella domanda, da presentare nei termini e secondo modalità indicate dall'ente competente il richiedente dichiara:
- a) il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 7 ;
 - b) la disponibilità dei terreni in cui è realizzata l'opera di prevenzione;
 - c) che i terreni in cui è realizzata l'opera di prevenzione non sono in regime di comodato né oggetto di contratto d'affitto di durata inferiore ai cinque anni;
 - d) l'immediata cantierabilità delle opere e degli acquisti previsti;
 - e) l'assenza di procedure concorsuali negli ultimi cinque anni.
3. Il richiedente si impegna espressamente:
- a) a eseguire le opere indicate nella domanda;
 - b) a rispettare tutti gli obblighi normativi inerenti la realizzazione dell'opera compreso il vincolo di destinazione;
 - c) a non distogliere i contributi dalle finalità per le quali sono stati concessi;
 - d) a comunicare all'ente competente il momento di ultimazione dell'opera al fine di poter iniziare le operazioni di collaudo e di verifica finale.

Art. 9 Requisiti generali di ammissibilità della domanda di contributo

1. Fermi restando i requisiti delle diverse tipologie di opere previste agli articoli 4, 5 e 6 è ammissibile la domanda di contributo :
- a) per la realizzazione di una o più opere di prevenzione anche di tipologia diversa, fermo restando il limite massimo di contributo di 26.000 euro di cui all'articolo 2 , comma 2 della l.r. 26/2005 ;
 - b) se l'opera di prevenzione interessa terreni ricadenti all'interno dei confini regionali;
 - c) se l'opera di prevenzione è realizzata dopo la presentazione della domanda stessa.
2. Le domande che non rispettano i requisiti indicati nel presente regolamento, integrati dalle eventuali disposizioni dell'ente competente, sono dichiarate inammissibili con atto notificato al richiedente.

Art. 10 Criteri per la determinazione del contributo e spese ammissibili

1. Il costo dell'investimento è computato secondo i seguenti criteri:
- a) nel caso di opere edili, in base al prezzario del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana;
 - b) nel caso di recinzioni, in base al prezzario per le opere in agricoltura approvato dalla Giunta regionale. Nel caso il prezzario non contenga le voci, si segue il criterio della lettera c);
 - c) nel caso di sistemi di allerta o di sorveglianza, in base alla scelta motivata fra tre preventivi presentati da ditte in concorrenza tra di loro.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 , 4 , 5 e 6 , sono inoltre considerate spese ammissibili, se coerenti con le altre spese relative all'opera finanziata ed eque rispetto ai prezzi di mercato:

a) le spese generali e gli onorari di progettazione e direzione lavori, gli studi di fattibilità e i costi per l'acquisto di brevetti;

b) i lavori in economia, se si tratta di prestazioni poste in essere direttamente dall' azienda. Tali prestazioni sono valutate tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.

Art. 11 Modalità e procedure di erogazione

1. Nell'atto di assegnazione del contributo l'ente competente indica i tempi di realizzazione dell'opera, il vincolo di destinazione di cinque anni decorrente dal giorno di comunicazione di ultimazione dell'opera e stabilisce ogni altra specifica regola necessaria ai fini della successiva liquidazione del contributo stesso,

2. Non sono ammesse varianti progettuali né modifiche delle azioni a meno di varianti non sostanziali al progetto che non ne modifichino l'importo, le finalità e il posizionamento nella graduatoria redatta dall'ente locale.

3. Successivamente alla comunicazione di ultimazione dell'opera, l'ente competente provvede al collaudo, alla verifica finale e, previa valutazione dei documenti di spesa, procede alla liquidazione del contributo.

4. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, i massimali d'aiuto di cui all' articolo 2 , comma 2 della l.r. 26/2005 possono essere elevati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

5. Tutte le spese sostenute devono essere documentate tramite fatture accompagnate da un documento che ne dimostri l'avvenuto pagamento. Per le spese non documentabili con fattura o in caso di pagamenti in contanti è necessaria dichiarazione liberatoria. Per quanto non specificato si rimanda alla del.g.r. 345/2004 .

6. I documenti originali presentati ai fini della liquidazione del contributo devono essere annullati mediante apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante indicazione del contributo erogato.

Art. 12 Rinuncia, decadenza e revoca

1. Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso dandone immediata comunicazione all'ente competente. Salvo il caso di rinuncia per cause di forza maggiore, l'imprenditore agricolo non può ripresentare domanda di contributo per la realizzazione di opere di prevenzione per i due anni successivi.

2. Si ha decadenza dai contributi concessi quando:

a) le somme percepite a titolo di contributo sono state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;

b) sono state fornite indicazioni non veritiere;

c) quando gli acquisti e/o le opere finanziate non sono utilizzati per più di un anno nel primo quinquennio dalla data di verifica finale per le finalità di prevenzione di cui alla l.r. 26/2005 .

3. L'accertata decadenza, da parte della provincia o comunità montana competente, comporta l'immediata revoca del contributo concesso con l'attivazione delle procedure di recupero delle somme erogate, gravate degli interessi previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 13 Criteri di ripartizione dei fondi fra province e comunità montane

1. I fondi disponibili sul bilancio regionale per contributi alla realizzazione delle opere di prevenzione di cui al presente capo sono ripartiti ogni anno fra le province e le comunità montane con le seguenti modalità:

a) assegnazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 marzo, secondo i seguenti parametri:

1) quanto al 20 per cento, sulla base del numero UBA per bovini, ovicaprini ed equini risultante dai dati dell'ultimo censimento dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT);

2) quanto all' 80 per cento, sulla base dei danni registrati nell'anno precedente.

b) rimodulazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 ottobre, sulla base dell'ammontare delle richieste di contributo pervenute a ciascun ente.

Capo III

Contributi per contratti assicurativi

Art. 14 Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi per la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di allevamento di specie bovine, ovicaprine ed equine.

2. Il contributo è concesso esclusivamente agli imprenditori agricoli che hanno nella propria azienda una delle opere di prevenzione previste dal presente regolamento.

Art. 15 Modalità e procedure di erogazione del contributo

1. I contributi agli imprenditori agricoli, singolarmente o tramite i consorzi di difesa, sono liquidati a consuntivo a seguito di apposita domanda da presentare alla competente struttura della Giunta regionale.
2. Il valore della produzione normale di cui all' articolo 3 , comma 3 della l.r. 26/2005 deve intendersi riferito alla singola unità di rischio.
3. Il valore degli animali morti è determinato sulla base dei prezzi fissati dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per le razze iscritte al libro genealogico il valore degli animali morti è determinato sulla base dei prezzi ricavabili dalle mercuriali presso la locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ove esistenti; in caso di assenza si fa riferimento al prezzo maggiormente ricorrente nei mercuriali delle altre CCIAA della Toscana. Qualora il valore dell'animale morto iscritto al libro genealogico non è presente in ISMEA. In caso di aborto il danno equivale al 30 per cento del prezzo dell'animale adulto come sopra determinato.
4. I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio.
5. Le compagnie assicurative che sottoscrivono contratti avvalendosi degli aiuti regionali di cui alla l.r. 26/2005 devono inviare alla competente struttura della Giunta regionale una relazione annuale, da utilizzare a fini statistici regionali, concernente il numero dei contratti stipulati, la località sede dell'azienda assicurata, la tipologia di danno denunciato e liquidato, l'ammontare dei risarcimenti liquidati con specificazione della località in cui si è verificato il danno.

Capo IV

Entrata in vigore

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.